

## **IL PROBLEMA DEI FIGLI NELLE NUOVE UNIONI CIVILI**

*(in margine alla conferenza "le nuove frontiere della 'famiglia' - primo commento alla legge Cirinnà", del 30 giugno dello scorso anno, Aula Magna Palazzo di Giustizia di Milano).*

*Di Giuseppe Castellini*

*già Consigliere della Corte d'Appello di Milano*

*Nella comunicazione scritta, ricordavo come da più parti (ora Chiara Saraceno su La Repubblica) si lamenti come la legge 20 maggio 2016, n. 76, sulle unioni civili (composta, come si sa, da un solo articolo con un'infinità di comma, senza rubrica) - che nella prima parte (comma dal 1° al 35°) regola le unioni civili registrate tra persone dello stesso sesso e di séguito (comma dal 36° in fine) le convivenze di fatto in genere (eventualmente formalizzate in un contratto di convivenza), senza più distinguere circa il*

*sesso dei conviventi - abbia trascurato la sorte, tanto in costanza quanto in caso di scioglimento dell'unione, dei figli di entrambi o di uno solo dei conviventi, ossia di soggetti che, pur nel variegato e articolato fenomeno definito "arcipelago familiare" (così BUSNELLI), sono considerati a ragione i veri protagonisti del diritto di famiglia, Nulla quaestio nel caso di coppie eterosessuali conviventi che abbiano figli propri, in quanto - anche in mancanza di un espresso rinvio nella nuova legge (in aggiunta a quelli ad alcuni capi e titoli del libro I e II del codice civile, contenuti nei comma 19° e 21°) - vige ora il titolo IX del libro I (art. 315 e segg. cc), intitolato alla nuova figura della "responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio", che, per effetto del processo di unificazione dello status di figlio, sancito dalla legge del 10 dicembre 2012, n. 219 (completata l'anno successivo con il Dlgs 28 dicembre 2013, n. 154), detta una disciplina comune, applicabile integralmente ai figli nati fuori del matrimonio. Anche*

*nell'evenienza di cessazione della convivenza tra genitori di sesso diverso non coniugati, gli artt. 337-bis e seguenti novellati offrono un'ampia disciplina della crisi genitoriale, operante non solo nel caso di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio, ma altresì "nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio", che sul piano sostanziale ha comportato come anche a questi ultimi si applichi l'istituto dell'affidamento condiviso, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. Circa la possibilità, per le coppie di fatto, di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita, di cui all'art. 6 L. 162/14, per la regolamentazione del rapporto genitori-figli dopo la crisi dell'unione, in senso contrario, Trib. Como, 13 gennaio 2016 (in Giur. It. 2016, p. 2643, con nota critica, richiamando l'unicità dello status di figlio, ancorché nato da genitori non coniugati).*

*Attualmente, la competenza del Tribunale ordinario in questa materia è concorrente con quella del Tribunale per i Minorenni (art.*

38, comma 1° e 2° disp. att. al cc novellato). Il ddl del 10 marzo 2016, n. 2016, già approvato dalla Camera ed ora in Commissione al Senato, prevede la soppressione del TM e delega al Governo l'istituzione nei Tribunali e nelle Corti d'Appello di "sezioni specializzate" per la famiglia e la persona, nonché alla speditezza e semplificazione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, oltre che in materia di filiazione fuori del matrimonio (si veda L. QUERZOLA, *Il processo familiare nel ddl di riforma del rito civile*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 1505).

Il problema dell'esercizio della genitorialità, con i doveri connessi alla medesima (istruzione, assistenza, mantenimento), si pone invece, tanto nelle coppie eterosessuali quanto in quelle omosessuali, nelle quali convivano figli di un solo genitore biologico, o perché avuti da una precedente unione di diritto o di fatto: si parla a questo proposito di "famiglie ricomposte" (G. FERRANDO; sulle complesse problematiche derivanti

*dall'inserimento del minore nella nuova famiglia, costituita da persone di sesso diverso o del medesimo sesso, si veda T. AULETTA, Disciplina delle unioni civili non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in Le nuove leggi civili commentate, 2016, p. 403 ss); oppure ricorrendo a fecondazione medicalmente assistita. Per la verità, il legislatore, nel comma 42°, mostra di non ignorare la possibile presenza di figli di uno solo dei conviventi, laddove, in caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza, nella quale coabitino figli minori o disabili dello stesso convivente superstite, assicura a quest'ultimo il diritto di abitazione per un determinato periodo (non inferiore a tre anni). Manca tuttavia una disciplina organica per regolare i rapporti di ciascuno dei partner con i figli dell'altro, tanto in costanza, quanto in caso di cessazione dell'unione.*

*Avevo in proposito richiamato la nota legge tedesca sulle convivenze registrate tra*

persone dello stesso sesso (Lebenspartnerschaftsgesetz - LpartG del 16 febbraio 2001), che rappresenta il modello normativo cui si è ispirato il nostro legislatore, la quale ha affrontato con gradualità la delicata materia: sin dalla versione originaria, peraltro, un'apposita norma (il § 9, inizialmente composto di soli 4 comma), prevedeva nei primi due, come tuttora, l'esercizio congiunto di alcuni attributi specifici della potestà (kleines Sorgerecht), ossia la possibilità che, in accordo con il Lebenspartner titolare della potestà (senza bisogno dunque di ricorrere al giudice), l'altro - escluso il caso di separazione non occasionale - fosse investito del potere di condividere le decisioni inerenti alla vita quotidiana del minore, nonché il diritto di prendere iniziative in caso di pericolo; inoltre, che il giudice della famiglia intervenisse a limitare o escludere questo esercizio in comune quando il bene del figlio lo richiedesse. In séguito, con l'incisiva modifica del 15 dicembre 2004, è stata

*realizzata una completa regolamentazione dei rapporti con il figlio del partner (§ 9, composto ora da 7 comma, con nuova intitolazione su questo tema specifico), aggiungendo alla primitiva disciplina, rimasta sostanzialmente immutata, la facoltà del genitore e del suo Lebenspartner di attribuire al figlio che viva nella loro casa comune il nome della Lebenspartnerschaft e ha quindi dedicato i restanti due comma alla materia dell'adozione: di un estraneo, come singolo (essendo l'adozione congiunta riservata ai coniugi), con il consenso del Lebenspartner, e infine che potesse adottare singolarmente lo stesso figlio di questi, richiamando le norme sull'adozione di minori o maggiorenni (la cd Stiefkindadoption). Recentemente, la Corte Costituzionale di Karlsruhe, respinti i dubbi di costituzionalità (attribuendo rilevanza alla relazione di fatto genitori-minore), ha ritenuto illegittimo il divieto dell'adozione del figlio adottivo del partner (cd adozione successiva, poi recepita dal legislatore). In*

*caso di scioglimento del rapporto, si riconosce un diritto di visita al figlio del partner. Per l'esegesi delle singole disposizioni, si rimanda al celebre Commentario Breve Palandt al BGB e alle leggi complementari, München, 2016, pag. 3013 ss. Un quadro generale della situazione tedesca è offerto da S. PATTI, Le unioni civili in Germania, in Fam. e dir., 2015, p. 958; con particolare riguardo al dibattito giurisprudenziale sulla questione dell'adozione, si veda la ricerca sul campo di F. AZZARRI, Le unioni civili nel diritto tedesco: quadro normativo e prospettive sistematiche, in Le nuove leggi civili commentate, 2016, p. 1105. Si badi che, essendo la figura della LPart aperta unicamente a coppie di persone dello stesso sesso, la presenza di figli potrà derivare o da precedenti relazioni di uno dei partner con persona di sesso opposto o da fecondazione artificiale.*

*Per restare nei paesi di lingua tedesca, anche in Austria, più di recente, il 10*



*dicembre 2009, è stata approvata una legge sulla Partnerschaft registrata tra persone dello stesso sesso (EPG, entrata in vigore il 1° gennaio 2010), che contiene disposizioni simili a quelle della legge tedesca; tuttavia, a differenza di questa, non si rinvengono regole riguardo ai rapporti con i figli del partner, di cui non è consentita l'adozione (§ 8, co. 4°); è stata altresì esclusa la procreazione in vitro tra coppie non coniugate.*

*Negli altri Paesi europei, in Danimarca - che è stata la prima nazione, con altri Stati del Nord Europa (contribuendo alla creazione di un "modello scandinavo"), ad istituire la registred partnership, risalente al 7 giugno 1989 - dal 1° luglio 1999, è stata introdotta la cd step-parent adoption, consentendo al partner registrato di adottare il figlio del proprio convivente (purché olandese). Con la legge 5 giugno 2002, anche la Svezia ha permesso l'adozione dei minori (compresa quella internazionale) da parte di coppie dello*

*stesso sesso. La legge islandese sulla confirmed cohabitation del 1996 prevede alcuni effetti nei confronti dei figli dei partner, vale a dire che, senza stabilire legami di famiglia, i partner dello stesso sesso divengano soggetti ai doveri previsti per gli step-parents, con relativo obbligo di mantenimento, ma solo per la durata della convivenza.*

*Quanto al Benelux, in Olanda, dal 1° gennaio 1998 (in forza dei nuovi articoli introdotti dalla legge 30 ottobre 1997), all'art. 253, il giudice, quando ne sia richiesto congiuntamente dal genitore e dal soggetto non genitore, può autorizzare l'esercizio congiunto della potestà con altro soggetto, non genitore, che abbia instaurato uno "stretto rapporto personale" con il minore, senza che rilevi la diversità di sesso dei soggetti. Infine, la nuova legge 21 dicembre 2000, ha ammesso la possibilità di adozione da parte del partner registrato del genitore, che abbia allevato insieme il minore da almeno un anno. In Belgio e nel Lussemburgo,*

nelle rispettive leggi sulla *cohabitation légale*, del 23 novembre 1998 (in vigore dal 1° gennaio 2000), e la *partnerariat légale*, dal 9 luglio 2004, che non distinguono a seconda del sesso dei partner, non è invece previsto l'esercizio congiunto della potestà o l'adozione.

In Francia, dove tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso sono stati introdotti con legge 15 novembre 1999 (e successivi provvedimenti sino al 2012) i *pact civil de solidarité registrati (PACS)* e le convivenze (*concubinage*) (art. 515-1 ss del code civil), tuttora sprovvisti di regole riguardo ai figli del partner, di cui non garantiscono l'adozione, la giurisprudenza ha cercato di supplire alla lacuna utilizzando gli istituti del code civil. Di recente, il Trib. Gr. Inst. di Parigi (la Corte d'Appello), dopo una prima decisione del 2012, che approvava, nell'interesse del minore, la delega parziale dell'autorità parentale, prevista dall'art. 377 cod. civ., tra la madre biologica e la sua partner nel pact, ha

*deciso nuovamente, il 22 febbraio 2013, che l'autorità parentale potesse essere delegata, anche per intero, a beneficio della compagna della madre (frutto di un projet parental à trois con l'altro genitore). Riguardo all'adozione, la legge 17 maggio 2013 ha stabilito che i "congiunti", legittimati all'adozione "semplice", con trasferimento dell'autorità parentale, di cui all'art. 365 cod. civ., possano essere o non del medesimo sesso; tuttavia, il Cons. const. (la Corte Costituzionale francese), il 6 ottobre 2010, ha ritenuto che l'esclusione della possibilità di un legame di filiazione adottiva tra un minore e persone che vivono in coppia con il padre o la madre non fosse contraria alla Costituzione.*

*In Spagna, la legge approvata dal Parlamento basco nel maggio 2003, all'art. 8 prevede che il figlio adottivo o biologico di un membro della coppia, formata da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, potrà essere adottato dall'altro; l'art. 7 prevede inoltre una forma particolare di legame*

*giuridico con questi minori, detta acogimiento (accoglienza).*

*La Confederazione Elvetica, il 18 giugno 2004, ha approvato una legge sull'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso (LUD, confermata da referendum popolare ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007), che, pur senza conferire la possibilità di adozione così come il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 28), stabilisce che, in presenza di figli di un partner, fatti salvi i diritti dei genitori, "l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano"; inoltre, che, in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento della LUD, l'autorità tutoria può conferire il diritto di intrattenere relazioni personali, ai sensi dell'art. 274a del CCS (art. 27, comma 1° e 2°).*

*Nel Regno Unito, il Civil Partnership Act, in vigore dal 5 dicembre 2005, all'art. 75,*

*stabilisce che il genitore sociale o step parent può ottenere la potestà sul figlio del partner alle condizioni del Children Act del 1989, modificando la nozione di "child of the family", in quella di due persone unite da legami di unione civile, che devono trattarlo come un figlio della loro famiglia. Il 30 dicembre 2005 è entrato in vigore l'Adoption and Childner Act 2002, il quale stabilisce che un civil partner possa adottare i figli dell'altro.*

*In Ungheria, dopo una prima legge del 2007, dichiarata incostituzionale, una nuova legge in vigore dal 1° luglio 2009 sulle convivenze registrate (in analogia con la legge tedesca), non consente l'adozione dei figli del convivente.*

*Per i paesi extraeuropei, nei quali è diffuso il riconoscimento delle civil union (a prescindere dal sesso), in una provincia del Canada è contemplata la possibilità di adozione del figlio del proprio partner (vedi l'ancora attuale studio di M. B. BARALDI, Le nuove convivenze, tra discipline straniere*

*e diritto interno, 2005). Nell'Australia occidentale, alle coppie di fatto anche omosessuali è consentita la facoltà di adottare il figlio del partner.*

*Da noi, la diatriba relativa alla "stepchild adoption" (paventando il fenomeno del cd utero in affitto, pregiudizievole per il patrimonio genetico del nato al pari però dell'inseminazione eterologa, pur lecita), ha monopolizzato l'intero dibattito politico che ha preceduto la nuova legge. In alternativa all'adozione del figlio del partner, era stata proposta una sorta di affidamento "rafforzato", poi sostituito dall'ambiguo richiamo, contenuto nel comma 20°, a "quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". La nostra giurisprudenza di merito (confermata dalla recente sentenza della Cassazione 22 giugno 2016, n. 12962, variamente commentata), ha quindi ritenuto legittimo (sulla scorta delle recenti modifiche normative intervenute all'art. 44, comma 1°, lett. d della legge n. 184/1983), nel preminente interesse del*

*minore, applicare alle coppie omosessuali l'istituto dell'adozione in casi particolari da parte di chi, ancorché non coniugato, sia unito al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo. Probabilmente, limitare la possibilità di adozione ai figli provenienti da precedenti unioni avrebbe incontrato minori resistenze. In ogni caso, si è persa l'occasione per esaminare altri profili di sicuro rilievo.*

*Quella dell'adozione, ad esempio, non è stata l'unica prospettiva prescelta per dare forma al rapporto con il figlio del partner. Al legislatore nazionale, per definire lo status giuridico del minore convivente, si offre infatti, in alternativa, un'interessante serie di spunti da parte delle legislazioni europee (e non solo): come insegnava Jhering, il legislatore non deve avere riguardo alla "nazionalità" di una soluzione giuridica, ma soltanto alla sua adeguatezza rispetto allo scopo perseguito. Potrebbe procedere, sulla falsariga di quanto previsto dalla stessa legge a favore del convivente di fatto, nei*



comma 38°, 39° e 40°, riguardo ai diritti di visita nelle strutture penitenziarie e ospedaliere, per la rappresentanza in caso di malattia, altro impedimento o morte del convivente, come già nel comma 42° sopracitato, per il diritto all'abitazione dei figli minori del convivente alla morte del proprietario della casa comune. Soccorre il paragone con i doveri di accoglienza, mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori del minore, posti a carico dell'affidatario nell'affidamento familiare, così come l'esercizio da parte sua di specifici poteri connessi con la responsabilità genitoriale, enunciati nell'art. 5, comma 1° L. 4 maggio 1983, n. 184, sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 e modificato dal Dlgs 28 dicembre 2013, n. 154 (a qualcosa del genere si intendeva forse alludere, nei lavori preparatori, parlando di affido "rafforzato"). Resta sempre salvo, ovviamente, l'intervento del giudice minorile in presenza di situazioni di pregiudizio. Come

suggerisce una vostra Collega, esperta matrimonialista, indipendentemente da un intervento ad hoc del legislatore, i conviventi formali o di fatto potrebbero sin d'ora inserire - rispettivamente nell'atto costitutivo dell'unione civile, con cui concordano l'indirizzo della vita familiare, di cui al comma 12° della legge n. 76 del 2016, al pari del contratto di convivenza, di cui al comma 50° - un progetto di educazione in comune dei minori conviventi. In effetti, anche prima della nuova disciplina, la nostra giurisprudenza riconosceva la validità di strumenti negoziali (scritture private, testamenti, deleghe), che garantissero ai conviventi le tutele non ancora previste dalla legge. Tuttavia la nostra legge, a differenza da quella francese, non prevede la possibilità di delegare in tutto o in parte, quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo dei genitori e con l'intervento del giudice, la responsabilità genitoriale ad altro soggetto, ancorché convivente (l'art. 317, comma 1°

*cc prevede l'impedimento di uno dei genitori, seguito dall'esercizio esclusivo da parte dell'altro); in ogni caso, una simile delega potrebbe avvenire in un ambito contenuto, all'interno delle unioni registrate.*

*Quanto alla sorte dei rapporti con i figli del partner in caso di crisi dell'unione, di cui non sempre le leggi richiamate sembrano occuparsi, il problema è stato affrontato dalla nostra giurisprudenza. Di recente, la Corte Costituzionale ha risolto la questione, di cui si era inizialmente interessata anche la stampa quotidiana, sottoposta dalla Corte d'Appello di Palermo, di una donna che per otto anni aveva contribuito ad allevare i gemelli nati da un progetto di procreazione assistita con altra donna, la quale alla rottura della convivenza le aveva impedito ogni contatto con i figli nati da lei. Con la sentenza 6 ottobre 2016, n. 225, la Corte ha dichiarato non fondato il richiamo all'art. 337-ter, che si applica "in un contesto propriamente familiare" (per vero, come si è visto, anche nelle unioni di fatto), la cui*

*estensione competerebbe al legislatore, mentre non vi sarebbe un vuoto di tutela, in quanto l'art. 333 cc, in presenza di condotta del genitore pregiudizievole ai figli, consente al giudice di "adottare i provvedimenti convenienti" (vedi i rilievi critici di G. De Marzo, Sul diritto del minore a conservare rapporti significativi con l'ex compagna della genitrice biologica, ne Il Corriere Giuridico, 2017, p. 178). La procedura è di competenza del Tribunale per i Minorenni (art. 38, comma 1° disp. att. novellato); mentre la legittimazione a ricorrere spetterebbe al PM (come è avvenuto per il primitivo ricorso dell'ex convivente al Tribunale di Palermo, che, all'esito di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto il diritto del genitore sociale a conservare il rapporto con i minori, nell'interesse di questi ultimi). Da ultimo, la Corte d'Appello di Palermo, facendo applicazione dei criteri enunciati dalla Corte Costituzionale, ha sostanzialmente confermato la statuizione dei primi giudici sul diritto di frequentazione*

*e intrattenimento periodico con i figli della genitrice biologica.*

*Nell'evenienza di disgregazione delle convivenze omo o eterosessuali di nuova istituzione, così come di quelle che si sottraggono ad ogni regolamentazione, per colmare la lacuna segnalata dalla Corte Costituzionale, l'intervento legislativo volto a conservare i rapporti con il figlio del partner dopo la fine del rapporto, potrebbe consistere nell'operare, con gli opportuni adattamenti, un'ulteriore estensione del collaudato strumento dell'affidamento condiviso (di cui al citato art. 337-ter e seguenti del codice civile): dai figli di genitori non coniugati, ovvero con unioni registrate, applicandolo ai figli di un solo genitore biologico, conviventi in coppie eterosessuali o omosessuali, anche di fatto. Anche in questo caso, peraltro, le parti dotate di preveggenza, nelle loro convenzioni, potrebbero pattuire, nell'eventualità di cessazione della convivenza, la facoltà di mantenere rapporti*

*continuativi con il figlio altrui. La nostra legge riconosce in effetti valore, quando non contrari all'interesse dei figli, agli accordi intervenuti tra i genitori nel caso di crisi del loro rapporto (art. 337-ter, comma 2°, terzo inciso). Dalla stampa quotidiana si apprende che in una situazione del genere è stata convenuta una sorta di affidamento condiviso, con relativo diritto di visita (non per i minori, ma) per gli animali domestici che convivevano con la coppia. Infine, in caso di scioglimento dell'unione per morte del genitore, non rimarrebbe che la possibilità di adozione ordinaria del figlio da parte del convivente superstite.*

*Nell'attesa degli auspicabili interventi legislativi, grazie alla recente modifica alle norme di diritto internazionale privato (legge 218/1995), in punto di rapporti personali e patrimoniali nelle unioni civili (art. 1, comma 4° Dlgs 19 gennaio 2017, n. 7, entrato in vigore lo scorso 11 febbraio), potrebbero trovare ingresso nel nostro Paese le regole sopra esposte sulle relazioni con i figli dei*

*conviventi, contenute nella legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita; oppure, a richiesta di una delle parti, il giudice potrebbe disporre l'applicazione di queste disposizioni della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.*

*Non condivisibile infatti la tesi contraria espressa nel commento a Cass. 30 settembre 2016, n. 19599 (che aveva riconosciuto la compatibilità con l'ordine pubblico della trascrizione nei registri di stato civile di un atto straniero dal quale risultava la nascita di un figlio da due donne, una donatrice dell'ovulo, fecondato con seme di donatore anonimo, e da altra che lo aveva partorito) di G. FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis, ne Il Corriere Giuridico, 2017, p. 191, testo e nota 2, sul rilievo che la legge n. 76/2016 avrebbe lasciato fuori del proprio orizzonte le questioni relative ai figli, onde coerentemente anche il Dlgs si sarebbe limitato a considerare il*

*riconoscimento degli atti di matrimonio e di unione civile tra persone dello stesso sesso. In realtà, il Dlgs n. 7/2017 non ha riguardo alla sola materia degli aspetti formali delle unioni tra persone dello stesso sesso, in quanto il citato comma 4° dell'art. 1 menziona altresì i rapporti personali, tra i quali rientrano a buon diritto quelli che concernono le relazioni tra gli altri soggetti conviventi, così come regolati dalle leggi straniere - divenute applicabili per effetto del criterio di collegamento rappresentato dal luogo di celebrazione dell'unione o, in alternativa, da quello della sua localizzazione - alle quali deve aversi riguardo per determinare l'ambito di operatività delle nuove disposizioni di diritto internazionale privato, indipendentemente dalla presenza di analoghi istituti nella legge italiana.*

*D'altro canto, è ben vero che la nostra legge non contiene una compiuta regolazione dei rapporti con i figli del partner, come segnatamente la legge tedesca, olandese e svizzera, oltre a quella del Regno Unito;*



nondimeno, al pari di queste e di altre leggi straniere, regola la materia dell'adozione all'interno delle relazioni oggetto della nuova disciplina. Il comma 20° esclude espressamente che il termine "coniugi" possa essere invocato dai conviventi dello stesso sesso ai fini dell'adozione di cui alla legge n. 184/1983; tuttavia, come si è visto, contiene un rinvio a "quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti", che è stato ormai pacificamente inteso come riguardante l'adozione in casi particolari. Stante quindi la duplice presenza di questo istituto sia nella legge straniera sia in quella italiana, non si potrebbe seriamente dubitare dell'operatività del Dlgs anche in questa materia, con la conseguente possibilità di applicazione delle leggi di un altro Stato. Queste confermano in primo luogo la legittimità dell'adozione dei figli del partner di qualunque età, anche di quelli adottivi (secondo la legge tedesca), che la nostra legge limita ai maggiorenni (art. 291 ss cc). Né, in presenza di pratiche

*procreative nell'ambito di un comune progetto parentale, consentite all'estero, all'adozione dei nati all'esito di tali metodiche potrebbero configurarsi ostacoli di ordine pubblico (nel senso, precisato dalla più recente giurisprudenza, del cd ordine pubblico internazionale, identificato nei principi supremi di ordine costituzionale, vincolanti per lo stesso legislatore), in quanto, come ricorda la sentenza in commento, la tutela dei diritti del bambino costituisce fine primario dell'ordinamento, che non può essere strumentalizzata e sacrificata al fine di sanzionare la condotta dei genitori (Geremia, 31, 29 ed Ezechiele, 18, 2, annunciavano come non fosse più vero che le colpe dei padri ricadono sui figli, come nel proverbio veterotestamentario: "i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati"). Inoltre, la legge straniera potrebbe pensarla diversamente da quella del nostro Stato in punto di possibilità di adottare estranei da parte dei conviventi dello stesso sesso (come avviene ad es.*

*secondo la recente legge francese). Per converso, i soggetti che hanno contratto l'unione civile in uno Stato che non consente l'adozione del figlio del partner, potrebbero richiedere al giudice italiano - in virtù dell'art. 38, co. 1°, ult. inciso, della legge n. 218 del 1995, novellato dalla legge 154/2013, chiaramente ispirato al favor filiationis - l'applicazione dell'adozione nei limiti concessi dalla nostra legge.*

*Tuttavia, come si è visto, l'adozione non è il solo modo per rapportarsi con i figli del convivente, onde potranno trovare applicazione anche nel nostro Stato le più ampie disposizioni delle leggi straniere in punto di condivisione della potestà genitoriale sui figli del partner. Anche riguardata sotto tale profilo, del resto, la legge sulle unioni civili, come si è visto, contiene una disposizione che concerne i figli del convivente, laddove regola la sorte del diritto di abitazione nella casa comune a favore dei figli del convivente superstite in caso di decesso del proprietario (comma*

*42°, secondo inciso): anche questo tema si trova dunque sia pure marginalmente introdotto nella legge sulle unioni civili, confermando l'applicabilità del Dlgs all'intera materia dei rapporti con i figli del partner.  
Giuseppe Maria Castellini, già Consigliere della Corte d'Appello di Milano*

*giuseppecastellini@alice.it*